

Bruxelles, 28 febbraio 2017  
(OR. en, hr)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0307 (COD)**

---

---

**6570/17  
ADD 1**

**CODEC 245  
FRONT 91  
VISA 75  
SIRIS 35  
COMIX 144**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne<br>- Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> )<br>= Dichiarazioni |

---

**Dichiarazione della Slovenia**

La Repubblica di Slovenia ribadisce il proprio impegno ad attuare le disposizioni del codice frontiere Schengen (qui di seguito "il codice") che introduce il rafforzamento delle verifiche sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, compresi i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Benché sia previsto che l'obiettivo di effettuare siffatte verifiche di frontiera produca un miglioramento ai fini del controllo delle frontiere esterne, di una maggiore sicurezza interna degli Stati membri e della prevenzione del terrorismo, ci saranno anche altre conseguenze.

Con la presente dichiarazione, la Slovenia desidera richiamare l'attenzione sulle potenziali conseguenze di un'attuazione coerente dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice.

La Repubblica di Slovenia, in quanto paese il cui territorio, tra le zone di entrata ed uscita che consentono l'accesso agli Stati membri<sup>1</sup>, è uno dei più pesantemente oberati, è pienamente consapevole della propria responsabilità di effettuare il controllo di frontiera nell'interesse di tutti gli Stati membri. Secondo la Slovenia, effettuare le verifiche sistematicamente su tutti coloro che attraversano le frontiere esterne, compresi i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, senza verifiche mirate come principio fondamentale per verifiche di frontiera efficienti e senza tener conto delle esenzioni giustificate, è una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla modifica.

Ulteriori dubbi circa l'efficienza delle nuove disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice riguardano l'eventuale periodo transitorio per le verifiche alle frontiere aeree che sono una parte particolarmente vulnerabile delle frontiere esterne.

L'applicazione della misura come specificato all'articolo 7, paragrafo 2, del codice avrà un effetto negativo sui flussi di passeggeri alle frontiere esterne, così come avrà anche implicazioni finanziarie per gli Stati membri. La Slovenia non può essere ritenuta responsabile in ultima istanza di tali risultati.

La Slovenia inoltre accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di valutare periodicamente l'attuazione del codice, compresi gli effetti delle disposizioni modificate, e di proporre modifiche pertinenti se necessario.

### **Dichiarazione della Croazia**

La Repubblica di Croazia condivide l'obiettivo del presente regolamento. Essa ritiene che l'attuazione dei meccanismi istituiti ai sensi del medesimo contribuirà a rafforzare e mantenere la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione europea e dello spazio Schengen e concorrerà inoltre al controllo generale della nostra frontiera, ovvero la frontiera esterna dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Statistiche pertinenti: nel 2014: 60 906 914 passeggeri hanno attraversato la frontiera esterna dello spazio Schengen, di cui 29 440 167 cittadini dell'UE; nel primo semestre del 2016: 26 842 855 passeggeri, di cui 21 385 972 cittadini dell'UE.

Nel contempo la Repubblica di Croazia deplora che tali misure debbano essere attuate non solo alle frontiere esterne dell'Unione europea, ma anche alle frontiere interne tra gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e gli Stati membri che ancora non lo fanno. Il titolo stesso del regolamento implica la sua applicazione alle frontiere esterne dell'Unione europea, non alle frontiere Schengen. Per tale preciso motivo tutti gli Stati membri avrebbero dovuto essere trattati allo stesso modo. Un tale regime costituirà un notevole onere aggiuntivo per le risorse nazionali della Repubblica di Croazia relativamente al livello richiesto di capacità tecniche e di personale, che potrebbe avere implicazioni negative per l'economia croata e il flusso efficiente del traffico di passeggeri e merci. La Repubblica di Croazia ritiene che un siffatto regime alle frontiere interne non contribuisca neppure a livello simbolico all'unità nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Tuttavia la Repubblica di Croazia mantiene il suo pieno impegno a rispettare e attuare in modo coerente il regolamento e accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di valutare periodicamente la sua attuazione e di proporre modifiche pertinenti ogniqualvolta lo ritenga possibile.

Al fine di garantire un'attuazione efficiente, la Repubblica di Croazia ricorda inoltre i casi specifici di alcuni Stati membri e invita la Commissione europea a prendere iniziative, in consultazione con le parti interessate e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2016, per trovare soluzioni adeguate ad affrontare tali casi specifici.

La Repubblica di Croazia è pertanto interessata e attivamente impegnata a cercare modi per attenuare gli effetti indesiderati delle misure introdotte sul flusso del traffico di passeggeri e merci alla sua frontiera esterna e alla sua frontiera interna terrestre con la Repubblica di Slovenia e l'Ungheria.

Alla luce dell'obiettivo e dei benefici del regolamento per l'Unione europea nel suo insieme e del fatto che gode di ampio sostegno tra gli Stati membri, la Repubblica di Croazia, in quanto Stato membro costruttivo, sostiene la sua adozione.